



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.1.2008
COM(2008) 28 definitivo

2008/0010 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La decisione proposta è intesa a introdurre una nuova nota esplicativa dell'articolo 3 della convenzione TIR. La modifica riguarda il trasporto di autovetture sulle proprie ruote nel quadro della procedura TIR. La Commissione esecutiva TIR e il Segretariato TIR sono stati informati in merito a interpretazioni divergenti delle disposizioni dell'articolo 3, lettera a), punto iii), che necessita un chiarimento mediante la nuova nota esplicativa proposta.

- **Contesto generale**

La convenzione TIR, gestita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha stabilito una procedura doganale di transito per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione permette alle merci in regime di sospensione doganale e fiscale di attraversare le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Attenuando i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di economizzare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime è il fatto che la convenzione TIR fornisce, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Negli ultimi mesi la Commissione esecutiva TIR è stata informata in merito a interpretazioni divergenti, a livello nazionale, delle disposizioni dell'articolo 3, lettera a), punto iii) relative ai veicoli "esportati e quindi assimilati essi stessi a merci che si spostano con mezzi propri". Alcune parti contraenti sembrano accettare che le autovetture che si spostano sulle proprie ruote rientrino nella descrizione qui sopra, mentre la legislazione nazionale di altre parti contraenti vieta esplicitamente l'impiego di carnet TIR per il trasporto di autovetture, se non caricate su un altro veicolo. Queste interpretazioni divergenti sono all'origine di situazioni in cui erano stati aperti carnet TIR per il trasporto di autovetture verso una parte contraente per essere in seguito rifiutati dall'ufficio doganale di transito di un'altra parte contraente. A seguito di uno scambio di opinioni, la Commissione esecutiva TIR ha ritenuto che la questione dovesse essere chiarita da un punto di vista giuridico e ha proposto una nuova nota esplicativa. La presente proposta è stata esaminata dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e dal Comitato amministrativo della convenzione TIR senza che venissero sollevate obiezioni.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 67 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo con l'Unione internazionale dei trasporti stradali, tutte le associazioni garanti, la Commissione esecutiva TIR e le autorità doganali delle parti contraenti della convenzione TIR. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito delle riunioni del comitato del codice doganale e delle sessioni del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e del comitato amministrativo della convenzione TIR.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Le norme relative all'impiego del carnet TIR per le autovetture esportate, e che si spostano quindi sulle proprie ruote, devono essere definite e spiegate chiaramente nella convenzione TIR.

Con la presente modifica si garantisce la corretta interpretazione dell'articolo 3, lettera a), punto iii) in tutte le parti contraenti della convenzione. Vengono eliminati eventuali problemi per gli operatori del trasporto quanto ai controlli doganali delle autovetture esportate e quindi assimilate a merci che si spostano con mezzi propri.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La presente modifica propone una nuova nota esplicativa all'articolo 3 della convenzione TIR.

- **Base giuridica**

Articoli 133 e 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Essa introduce modifiche nell'accordo internazionale e in tal senso rispetta il principio di proporzionalità.

La proposta riguarda una nuova nota esplicativa. Obiettivo della presente modifica è fornire un'interpretazione chiara per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 3, lettera a), punto iii) della convenzione TIR.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: Decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico della Comunità mediante decisioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978¹, ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983².
- (2) La Commissione esecutiva TIR è stata messa al corrente di gravi problemi quanto all'impiego del carnet TIR per autovetture che sono "esportate e quindi assimilate a merci che si spostano con mezzi propri". Si è deciso che è necessario proporre una nuova nota esplicativa all'articolo 3, lettera a), punto iii) della convenzione per limitare la possibilità di trasportare autovetture sulle proprie ruote a titolo dei carnet TIR, in quanto l'estensione della procedura TIR a tali merci potrebbe comportare una serie di conseguenze negative e un rischio di frode più elevato.
- (3) Nel settembre 2007 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha deciso che, al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 3, lettera a), punto iii) della convenzione TIR, si doveva introdurre una nuova nota esplicativa a tale articolo. La nuova nota esplicativa mira a eliminare le interpretazioni divergenti, a livello nazionale, delle disposizioni dell'articolo 3 relative ai veicoli esportati che si spostano con mezzi propri.
- (4) Occorre determinare la posizione della Comunità in merito alla modifica proposta,

¹ GU L 252 del 14.9.1978.

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato amministrativo consiste nell'appoggiare il progetto di modifica accluso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

È aggiunta una nuova nota esplicativa:

“0.3 (a) (iii) Le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), punto iii) non coprono le autovetture (codice SA 8703) Le autovetture possono tuttavia rientrare nella procedura TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all’articolo 3, lettera a), punti i) e ii)”.